



## CORTE DEI CONTI

### UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Alla Presidenza del Consiglio dei  
Ministri  
Dipartimento per il coordinamento  
amministrativo

Al Ministero dell'interno  
Gabinetto del Ministro

e, per conoscenza

All'Ufficio del bilancio e per il riscontro  
di regolarità amministrativo-contabile

All'Ufficio centrale del bilancio  
presso il Ministero dell'interno

**Oggetto: D.P.R. del 08/04/2021- Nomina del [REDACTED]  
[REDACTED] a Commissario per il coordinamento delle iniziative di  
solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso (Silea n. 61404).**

Con il provvedimento indicato in oggetto, il [REDACTED]  
[REDACTED] è nominato Commissario per il coordinamento delle iniziative di  
solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, per quattro anni a decorrere dal  
30 dicembre 2020.

Al riguardo, si rileva, preliminarmente, che la decorrenza della nomina è  
anteriore non solo alla data di emanazione dell'atto, ma anche rispetto alla  
delibera del Consiglio dei Ministri.

Si chiedono, inoltre, chiarimenti in ordine al periodo, di oltre tre mesi,  
intercorso tra il collocamento a disposizione, ai sensi della legge n. 410/1991,  
disposto con DPR del 28 dicembre 2020 - registrato da questo Ufficio di controllo in  
data 14 gennaio 2021 - e l'emanazione dell'atto di nomina ( 8 aprile 2021, a seguito  
di delibera del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021).



CORTE DEI CONTI

Per quanto sopra esposto, si trattiene l'atto qui pervenuto e si rimane in attesa dei chiarimenti che codesta Amministrazione riterrà di fornire al riguardo, entro il termine introdotto dall'ultimo periodo del comma 1, dell'art. 27 della l. 340/2000 (30 giorni).

**Il Consigliere Delegato**  
**Francesco Targia**

**Il Magistrato Istruttore**  
**Rossella Bocci**



CORTE DEI CONTI

Largo Don Giuseppe Morosini, 1/A 00195 Roma - Italia | Tel. 06 3876 4469  
pec: controllo.legittimita.mid.ricezioneatti@corteconticert.it



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIATO GENERALE  
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO  
UFFICIO PER LE ATTIVITA' DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO  
Servizio per gli affari amministrativi generali e le vigilanze

Alla Corte dei Conti  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  
dell'interno e del Ministero della difesa  
Largo Don Giuseppe Morosini, 1/A  
00195 Roma  
[controllo.legittimita.mid.ricezioneatti@corteconticert.it](mailto:controllo.legittimita.mid.ricezioneatti@corteconticert.it)

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DICA 0015744 P-4.8.1.4.1  
del 27/05/2021



33902573

per il tramite dell'

Ufficio del bilancio e per il riscontro di  
regolarità amministrativo-contabile  
Via della Mercede n. 96  
00187 Roma

OGGETTO: D.P.R. 8 aprile 2021. Nomina del [REDACTED] a  
Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime di  
reati di tipo mafioso (Silea n. 61404). Rilievo.

Si fa riferimento alla nota n. 22491 del 3 maggio 2021, con la quale codesta Corte dei  
Conti ha comunicato il trattenimento dell'atto indicato in oggetto, in attesa di acquisire i  
chiarimenti in ordine:

- alla decorrenza della nomina, che è antecedente "non solo alla data di emanazione dell'atto, ma anche rispetto alla delibera del Consiglio dei Ministri";
- all'intervallo di tempo, di oltre tre mesi, trascorso tra il collocamento a disposizione e l'emanazione dell'atto di nomina.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

In merito alla decorrenza della nomina si rappresenta che nella riunione del  
Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020 è stato approvato il "movimento dei Prefetti" resosi  
necessario per la copertura di sedi e incarichi vacanti, nonché per l'avvicendamento di sedi di  
servizio tra alcuni Prefetti. In tale ambito si è ritenuto, per esigenze organizzative, di avvalersi  
della particolare esperienza maturata [REDACTED] nella  
direzione degli uffici del Ministero dell'interno e di collocarlo, quindi, a disposizione, ai sensi del  
decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre  
1991, n. 410, al fine di conferirgli l'incarico di Commissario per il coordinamento delle iniziative  
di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, essendo lo stesso in possesso dei necessari  
requisiti di attitudine e capacità professionali.

Prevede infatti l'articolo 3-bis del decreto legge n. 345 del 1991 che, per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti affidati all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa dalla vigente normativa e per quelle connesse all'attuazione del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, su proposta del Ministro dell'interno, un'aliquota di Prefetti, nel limite massimo del 5% della dotazione organica, possa essere collocata a disposizione.

A seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020 è stato adottato il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2020 con il quale si è disposto che il ██████████ "a decorrere dal 30 dicembre cessa dalle funzioni di Prefetto nella provincia di Lodi ed è collocato, fino alla data del collocamento a riposo a disposizione ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410 ai fini del conferimento dell'incarico di Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso". Decorrenza che veniva confermata dal Ministero dell'interno con successive note inviate al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 2021, a seguito della deliberazione dal Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 31 marzo 2021, ██████████ ██████████ veniva nominato, a decorrere dal 30 dicembre 2020, Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso.

In relazione agli effetti temporali del conferimento, la data della nomina a Commissario del ██████████ discende dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2020 nel quale è stabilito che il collocamento a disposizione del Prefetto, a decorrere dal 30 dicembre 2020, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410, è strumentale all'assunzione dell'incarico di Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso. Ciò rileva in quanto il caso *de quo* asserisce ad una fattispecie in cui non c'è interruzione del rapporto di lavoro, ma piuttosto la continuazione dello stesso con un profilo professionale diverso e/o superiore rispetto a quello precedentemente ricoperto. Ne consegue che la decorrenza degli effetti giuridici derivanti dall'acquisizione del nuovo *status* da parte del dipendente sono fatti risalire al momento della collocazione a disposizione per l'attribuzione della nuova funzione rispetto all'atto di nomina che assume quasi, nella circostanza, la valenza conformativa di un vincolo per l'Amministrazione che adotta il provvedimento.

Tale interpretazione è, peraltro, suffragata anche dal telegramma del 24 dicembre 2020, con il quale il Ministro dell'interno comunica al ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ la cessazione, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, dalle funzioni di Prefetto nella Provincia di Lodi, a decorrere dal 30 dicembre 2020, in quanto destinato ad assumere le funzioni di Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso.

L'adozione dell'atto di nomina è determinata dalla preesistenza, già alla data da cui si vogliono far decorrere gli effetti, dei presupposti di fatto e di diritto che prevedevano la nomina stessa, e ciò esclude la retroattività dell'atto in senso proprio, in quanto non dovuta a scelte discrezionali o convenienti dell'Amministrazione che lo adotta, ma piuttosto dalla natura stessa dell'atto. Il principio che si intende tutelare è quello della continuità del rapporto di lavoro che garantisce la continuità contributiva. Non irrilevante ai fini della decorrenza dell'incarico la dichiarazione dell'assunzione delle funzioni di Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso resa dall'Ufficio del ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ in data del 30 dicembre 2020 (all.1).

Il disallineamento temporale rilevato da codesta Corte dei Conti è sempre presente nei decreti di nomina dei Commissari per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso.

A titolo di esempio si segnalano gli ultimi tre provvedimenti di nomina, in ordine di tempo (all.2):

- [REDACTED], D.P.R. 9 agosto 2018, decorrenza 23 luglio 2018;
- [REDACTED], D.P.R. 28 giugno 2016, decorrenza 9 maggio 2016;
- [REDACTED], D.P.R. 18 agosto 2015, decorrenza 25 giugno 2015.

Dall'analisi dei provvedimenti si evince che la decorrenza dell'incarico è sempre antecedente alla data dell'atto e alla riunione del Consiglio dei ministri nel quale viene deliberata la nomina e coincide con la data del collocamento a disposizione dell'incaricato stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410, a seguito della riunione del Consiglio dei ministri nella quale viene approvato il "movimento dei Prefetti".

Tale previsione è perfettamente allineata alla disciplina generale in materia di conferimento degli incarichi a dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia, e, limitatamente agli incarichi pubblici, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e agli avvocati e procuratori dello Stato. Difatti, secondo le previsioni dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 4 della legge 19 giugno 2009, n. 56, i dipendenti pubblici che sono chiamati a svolgere attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, ai quali è rimesso il relativo trattamento previdenziale, devono essere collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni, fatta salva la disciplina in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Anche in tale caso, al fine di garantire la continuità degli effetti giuridici del rapporto di lavoro, la nomina viene fatta decorrere dalla data del collocamento in aspettativa o collocamento fuori ruolo.

In merito all'eccessivo lasso di tempo intercorso dal momento del collocamento a disposizione e l'adozione del provvedimento di nomina, si rappresenta che il ritardo effettivamente verificatosi nella conclusione del procedimento, è stato determinato da cause oggettive, indipendenti dalla volontà dello scrivente Dipartimento, incaricato di svolgere l'attività istruttoria del procedimento amministrativo volto alla nomina del Commissario *de quo*. Il Dipartimento ha provveduto, nei tempi previsti, all'accertamento dei fatti e dei presupposti, all'acquisizione degli atti e dei documenti nonché alla verifica degli aspetti di natura giuridica e fattuale, funzionali all'emanazione del D.P.R.

L'eccessiva dilatazione dei tempi rilevata da codesta Corte dei Conti è da imputarsi alla modifica della compagine governativa, intervenuta nei primi mesi dell'anno in corso. Ciò ha determinato un prevedibile ritardo nella conclusione del procedimento, in quanto si è reso necessario effettuare, sotto il profilo della legittimità, una verifica, *ex novo*, degli atti adottati dalle Amministrazioni intervenute nel procedimento di nomina, sia nella fase antecedente che in quella successiva all'insediamento del nuovo Esecutivo.

Effettuate le dovute revisioni la proposta è stata inviata alle valutazioni del nuovo Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretario del Consiglio dei ministri, ~~[REDACTED]~~, per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio dei ministri ai fini della deliberazione della nomina.

Di seguito alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 marzo 2021, il provvedimento è stato inviato alla firma del Presidente della Repubblica.


Pertanto, tenuto conto degli elementi forniti da questa Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'interno con nota del 26 maggio 2021 (**all.3**), a chiarimento sia della decorrenza della nomina che dell'intervallo di tempo trascorso tra il collocamento a disposizione e l'emanazione dell'atto di conferimento dell'incarico, si prega codesta Corte dei conti di ammettere al visto il decreto oggetto di rilievo.

Gli atti citati nella presente nota, ad eccezione dei tre che si allegano, sono già in possesso di codesto Organo di controllo.

**IL CAPO DIPARTIMENTO**

Avvocato dello Stato

Sergio Fiorentino

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sergio Fiorentino', written over the printed name.





# *Il Presidente della Repubblica*

**VISTA** la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

**VISTA** la legge 22 dicembre 1999, n. 512, recante istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 3 della citata legge n. 512 del 1999 che istituisce, presso il Ministero dell'interno, il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, e detta disposizioni circa la procedura di nomina e la durata dell'incarico del Commissario medesimo, stabilita in un quadriennio;

**VISTO** il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

**VISTO** l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di divieti di conferimento di incarichi da parte delle amministrazioni pubbliche a soggetti in quiescenza;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, concernente Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;

**VISTA** la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2008, recante istituzione di un Tavolo tecnico per l'attuazione della normativa in materia di vittime del dovere;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, concernente regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, con il quale al [REDACTED] è stato conferito, per un quadriennio, l'incarico di Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso;

**VISTO** il decreto ministeriale n. 94 del 2020, adottato dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, con il quale il [REDACTED] è stato collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1° dicembre 2020;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2020, di collocamento a disposizione, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410, del [REDACTED] ai fini del conferimento dell'incarico di Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2020, con il quale il prefetto [REDACTED] è stato collocato a disposizione, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410, a



# Il Presidente della Repubblica

decorrere dal 30 dicembre 2020 fino alla data del collocamento a riposo, ai fini del conferimento dell'incarico di Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso;

**VISTO** il curriculum vitae del [redacted] dal quale risulta che lo stesso è in possesso dei requisiti di attitudine e capacità professionale adeguati alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali e alle esperienze maturate;

**VISTA** la dichiarazione resa dal [redacted] in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, per lo svolgimento dell'incarico in parola;

**RITENUTO** di conferire al prefetto [redacted], a decorrere dal 30 dicembre 2020, e per un periodo di quattro anni, l'incarico di Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 marzo 2021;

**SULLA PROPOSTA** del Ministro dell'interno,

## DECRETA:

### Art. 1

1. Il prefetto [redacted] è nominato, a decorrere dal 30 dicembre 2020, Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, per la durata di quattro anni, fatte salve le disposizioni previste dalla normativa vigente relativamente al collocamento in quiescenza.
2. Il Commissario esercita le funzioni e svolge i compiti previsti dalla legge 22 dicembre 1999, n. 512 e dal Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60.
3. Il Commissario presiede il Tavolo tecnico per l'attuazione della normativa in materia di vittime del dovere, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2008, assicurando il coordinamento tra le amministrazioni interessate e si avvale, per lo svolgimento di tali compiti, della struttura posta alle sue dipendenze per l'espletamento delle funzioni di Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Dato a ROMA, il 30 APR. 2021

COJ.989100039

ROMA 200-IPRES SpA

UFFICIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
SECRETARIATO GENERALE  
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO  
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 1395  
LEGG. 13/4/2021

D. N. Melicci

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Reg. to ALLA CORTE DEI CONTI

Add. 08/06/21

Reg. n. 7039 Fog. n. 29

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE  
(Cons. Rosella Bracci)